



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

(PROVINCIA SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

RIPUBBLICAZIONE, CON SEMPLIFICAZIONE PROVA SCRITTA E RIAPERTURA DEI TERMINI, DEL BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Premesso che:

- in attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, approvato con deliberazione giunta n. 3 del 10/01/2020, rettificato e integrato con successive deliberazioni (n. 44/2020 – n. 56/2020 e n. 65/2020), è stata prevista la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza, cat. C1, da assegnare all'Area Vigilanza;
- con propria determinazione n. 110 del 12/08/2020, è stato approvato il presente bando di concorso, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale concorsi ed esami n. 69 del 4 settembre 2020 e di successiva rettifica nella Gazzetta ufficiale concorsi ed esami n. 70 dell'8 settembre 2020;

Considerato che:

- sinora, a causa delle difficoltà operative correlate alla pandemia in corso, non è stata svolta alcuna prova concorsuale
- il governo nazionale, mediante il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha emanato misure finalizzate a semplificare le procedure concorsuali, anche in relazione al perdurare della pandemia da Covid-19;
- si rende, pertanto, opportuno e necessario riavviare l'iter concorsuale mediante modalità semplificate;

Visto il Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione giunta n. 19 del 31/01/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate, approvato con deliberazione giunta n. 78 del 14/09/2021, il quale prevede l'applicazione dello stesso anche ai bandi di concorso per i quali non risulti espletata alcuna prova concorsuale, previo adeguamento degli stessi e riapertura dei termini di partecipazione;

Dato atto che per il presente concorso non si dà luogo ad alcuna riserva in favore dei volontari delle FF.AA., di cui all'art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, in quanto la relativa percentuale non produce alcuna unità, nonché in favore degli appartamenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, in quanto questo Ente ha già rispettato la percentuale di competenza;

In esecuzione della propria determinazione n. 131 del 20/09/2021, con la quale è stato approvato il presente bando di concorso

RENDE NOTO CHE

E' ripubblicato, con semplificazione delle prove e riapertura dei termini, il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto del profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, categoria C1, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami del 4 settembre 2020, da assegnare all'Area Vigilanza, salvo applicazione dei principi dello *ius variandi* e dell'equivalenza delle mansioni.

Al personale assunto è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

L'Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al posto messo a concorso e per il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/2006 e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione al concorso e l'accesso al successivo rapporto di impiego è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Sono equiparati, ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di "rifugiato" ovvero dello status di "protezione sussidiaria" (art. 38 D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 06/08/2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - essere in possesso, eccetto la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) idoneità psico-fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso, che l'Amministrazione accerterà facendo sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, ai sensi di legge. Non trattandosi di servizi amministrativi, non sono in ogni caso ammessi i candidati che presentino menomazioni psichiche e/o fisiche incompatibili con il ruolo da ricoprire;
- d) idoneità psico-fisica a svolgere il servizio armato, nonché assenza di impedimenti al porto e all'uso delle armi ed in particolare:
- ✓ Per coloro che sono stati ammessi al Servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l'ufficio Nazionale per il Servizio civile, ai sensi dell'art. 636 del D.Lgs. 66/2010;
 - ✓ Assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto e all'uso delle armi, derivanti da norme di legge o di regolamento o da scelte personali;
- e) età non inferiore ad anni 18;
- f) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.
- g) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- h) non essere stato espulso dalle forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- i) possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. In ogni caso l'equivalenza al titolo italiano dovrà essere sussistente entro il termine di scadenza della domanda di partecipazione al presente concorso;
- l) possesso della patente di categoria B o superiore;

m) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché ai sensi dell'art. 55-*quater* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009.

n) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Il presente requisito si applica solo ai candidati di sesso maschile nati entro l'anno 1985.

n) nel caso di prove svolte da remoto, essere in possesso delle dotazioni strumentali (PC, monitor con webcam, tastiera e mouse) e di un adeguato collegamento al web (tale requisito è necessario anche per coloro che hanno già presentato domanda).

2. Il Comune ammette con riserva alla procedura tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando, del tutto o in parte, l'istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la regolarità delle domande potrà, pertanto, essere accertato anche dopo l'espletamento delle prove in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. Il Comune potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda come sopra descritti.

3. L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato tempestivamente sul sito ufficiale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it>, assumendo, a tal fine, valore di notifica;

4. Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all'assunzione;

5. Ai fini dell'ammissione al concorso, ciascun candidato dovrà versare al Comune l'importo di € 10,00, a titolo di tassa di partecipazione al Concorso, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 13395074, intestato a Tesoreria del Comune di Loiri Porto San Paolo, indicando quale causale "Concorso Istruttore di Vigilanza". La somma versata non potrà essere oggetto di rimborso.

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli aspiranti a partecipare al concorso dovranno far pervenire la domanda, debitamente sottoscritta, in carta semplice secondo le indicazioni contenute nell'allegato A), corredata della

documentazione prescritta, al Responsabile del Servizio Personale del Comune di Loiri Porto San Paolo – Viale Dante, 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (OT) - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale – concorsi. Nel caso in cui in cui la scadenza di presentazione delle domande sopra indicato ricada in giorno non lavorativo, il termine di scadenza è automaticamente posticipato al giorno lavorativo successivo;

2. Le domande possono essere consegnate attraverso le seguenti modalità:

- a mezzo di raccomandata a/r
- consegnate direttamente all'ufficio protocollo del Comune, aperto, presso la sede di Viale Dante 28 in Loiri, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.30, nonché presso la sede di Viale P. Nenni snc in Porto San Paolo, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00;
- per coloro che sono in possesso di regolare posta elettronica certificata, inoltrate mediante utilizzo della stessa al seguente indirizzo: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.

3. Il rispetto del predetto termine e delle suddette modalità verrà comprovato, nel caso di spedizione per raccomandata, mediante il timbro apposto dall'ufficio postale accettante e, nel caso di utilizzo della p.e.c., mediante riscontro della validità della stessa nonché della data e dell'orario riportati nella mail ricevuta. In ogni caso, le domande spedite per raccomandata entro il termine di cui al suddetto comma 1, dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre 3 giorni dallo stesso.

4. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa a tergo della quale, oltre al proprio nome, il candidato dovrà apporre la dicitura “Concorso per n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, Cat. C1”. Nel caso di inoltro via p.e.c., tale dicitura andrà inserita nell'oggetto della mail e tutti gli allegati, ove richiesto, dovranno riportare la firma autografa o alternativamente quella digitale.

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione.

6. La domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal *fac simile* di cui all'allegato A) al presente bando e dovrà essere corredata di un valido documento di riconoscimento e della ricevuta di avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso di € 10,00.

7. I candidati già ammessi, in virtù della trasmissione della domanda di partecipazione a seguito della pubblicazione del bando con scadenza alla data del 5 ottobre 2020, non dovranno reiterarne la presentazione, né dovranno versare nuovamente la suddetta tassa di concorso.

ART. 3 – INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il candidato eventualmente selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza, Cat. C, posizione economica C1 e il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali e dalle particolari disposizioni del contratto individuale di lavoro stipulato con il Responsabile del Servizio Personale.
2. Lo stipendio annuo lordo è quello previsto, per il suddetto profilo professionale, dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, oltre alla tredicesima mensilità e, qualora dovuti, l'assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti C.C.N.L. dello stesso comparto, nonché dal vigente Contratto collettivo decentrato integrativo.

ART. 4 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI

1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal Servizio Personale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od imperfezioni sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine.
2. Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine assegnato sarà escluso dalla procedura.
3. L'elenco dei candidati ammessi, per i quali l'Ente si riserva di effettuare controlli successivi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, verrà pubblicato, con valore di notifica, sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it>

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Comportano l'inammissibilità del candidato alla partecipazione al concorso:
 - a) le domande prive delle generalità del dichiarante o non sottoscritte;
 - b) la mancanza dei requisiti previsti dal bando;
 - c) le domande prive della copia fotostatica di un valido documento di identità;
 - d) le domande pervenute oltre i termini prescritti dal bando;
 - e) la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine accordato, quando siano state evidenziate sanabili omissioni o imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, non ricomprese fra quelle indicate alle precedenti lettere.
2. Il candidato che prima della prova concorsuale non sia in grado di esibire un valido documento di riconoscimento non potrà essere ammesso a sostenere la prova, con conseguente esclusione dal concorso.
3. La mancata presentazione ad una delle prove, ancorché dipendente da caso fortuito o forza

maggiore, comporterà l'automatica esclusione del candidato dal concorso.

4. Non saranno ammessi alle prove svolte presso luoghi pubblici coloro che non siano in grado di rispettare il protocollo operativo di sicurezza anti Covid-19 predisposto dall'Ente, in attuazione delle disposizioni in materia previste dal Regolamento per lo svolgimento semplificato delle prove concorsuali.

ART. 6 – PROVE D'ESAME

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

6.1 Prova preselettiva

1. Tenuto conto del numero di domande ammissibili già pervenute in sede di prima pubblicazione del bando in oggetto, pari a 114, i candidati verranno sottoposti ad una prova d'esame, a carattere preselettivo, finalizzata ad una verifica preliminare del livello di preparazione, su alcune o su tutte le materie oggetto del programma d'esame, nonché a valutare, eventualmente, aspetti comportamentali, psico-attitudinali e relativi alla personalità dei concorrenti, al fine di verificare la loro idoneità a ricoprire il ruolo oggetto di concorso.

2. La prova preselettiva consisterà in un questionario, **da svolgersi nel tempo massimo di 60 minuti**, nei modi e con i criteri determinati dalla commissione prima della prova, attraverso appositi test a risposta multipla, il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto del programma d'esame di cui al successivo articolo 7 e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.

3. Qualora, per esigenze di carattere logistico, fosse necessario formare più gruppi, la Commissione provvederà a garantire meccanismi casuali di determinazione dell'ordine di presentazione di ciascun gruppo. In questo caso, i questionari non estratti da ciascun gruppo concorreranno a formare la terna di questionari per il gruppo successivo, che verrà, pertanto, integrata di un ulteriore questionario a tal fine predisposto.

4. Conseguiranno l'idoneità a partecipare alla successiva prova scritta i concorrenti che, sulla base del punteggio conseguito, si collocheranno tra le prime **30** posizioni. Saranno comunque ammessi i candidati che conseguiranno eventualmente un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione alla prova scritta.

5. Qualora il numero dei partecipanti alla prova preselettiva sia pari o inferiore a **30**, non si darà luogo all'espletamento della stessa e i candidati presenti, una volta identificati, verranno ammessi di diritto alla prova scritta.

6. Durante la prova preselettiva non è consentito consultare testi di legge o documenti di qualunque natura, né utilizzare alcuno strumento digitale (quali telefoni, Smartphone, Tablet etc.), pena

l'immediata esclusione del candidato, **fatta salva la possibilità di utilizzare gli strumenti autorizzati in caso di eventuale prova da remoto.**

7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo riportato nella graduatoria finale.

6.2 Prova scritta

1. La prova scritta, della durata di 60 minuti, è finalizzata a verificare la capacità dei candidati di esprimere valutazioni astratte e ad elaborare concetti attinenti alle materie oggetto della prova.

2. Tale prova potrà consistere in una serie di domande aperte a risposta sintetica o in un elaborato nel quale sviluppare l'argomento estratto, da svolgere senza l'ausilio di alcun tipo di documentazione normativa e/o tecnica, ancorchè non commentata, dai quali si evinca la completezza delle conoscenze professionali, unitamente alla capacità di sintesi.

3. La prova scritta potrà svolgersi nei luoghi scelti dall'Ente o da remoto, sulla base, in tal caso, di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate e delle linee guida in materia, allegate allo stesso.

4. La prova scritta avrà ad oggetto tutte o parte delle materie del programma d'esame di cui al successivo articolo 7.

5. Il superamento della prova scritta è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.

6.3 Prova orale

1. La prova orale consisterà in un colloquio volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza delle conoscenze di tutte o di parte delle materie del programma d'esame di cui al successivo articolo 7, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi, nonché a valutare, eventualmente, mediante apposite domande, aspetti comportamentali, psico-attitudinali e inerenti la personalità dei concorrenti, al fine di verificare la loro idoneità a ricoprire il ruolo oggetto di concorso.

2. Nell'ambito del colloquio sarà verificata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

3. La prova orale potrà svolgersi nei luoghi scelti dall'Ente o da remoto, sulla base, in tal caso, di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate e delle linee guida in materia, allegate allo stesso.

4. Il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.

ART. 7 – PROGRAMMA D'ESAME

1. La Commissione, previa definizione dei criteri di valutazione, predisporrà le prove d'esame facendo riferimento alle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto di accesso agli atti ed alla riservatezza dei dati personali;
- b) legislazione sull'ordinamento degli Enti Locali;
- c) norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- d) legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni;
- e) normativa in materia di appalti di lavori e di forniture di beni e servizi;
- f) legge quadro sull'ordinamento della polizia locale e normativa della regione Sardegna in materia di polizia locale;
- g) codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
- h) legge di depenalizzazione e sistema sanzionatorio vigente;
- i) normativa in materia di polizia amministrativa, di pubblica sicurezza e di sicurezza urbana;
- l) disciplina sull'immigrazione;
- m) legislazione sul commercio itinerante e in sede fissa;
- n) legislazione ambientale ed edile;
- o) legislazione in materia di randagismo;
- p) elementi di codice penale e di procedura penale;
- q) conoscenze di base della lingua inglese;
- r) conoscenza dell'uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

1. **Le modalità di svolgimento delle prove, i luoghi e il calendario delle stesse saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, tenuto conto della disponibilità dei componenti la Commissione, attraverso avviso pubblicato, con valore di notifica per i candidati, sul sito istituzionale del comune almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.**
2. I risultati delle prove di cui all'articolo 6 verranno resi noti, con valore di notifica, mediante tempestiva pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del comune.
3. **Le prove orali, qualora non espletate da remoto, dovranno svolgersi in un'aula di capienza idonea ad assicurare la partecipazione dei concorrenti, nel rispetto delle norme di sicurezza al tempo vigenti.**

4. Nel fissare le date delle prove concorsuali, si terrà conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del D.M. 6 aprile 1989.
5. Dell'eventuale modifica del calendario inizialmente fissato o dell'eventuale spostamento delle sedi inizialmente indicate, verrà pubblicato avviso, con valore di notifica, sul sito istituzionale del comune, entro un congruo termine.

ART. 9 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli può dar luogo all'attribuzione del seguente punteggio massimo a seconda della categoria di titoli posseduta:
 - Titoli di studio: massimo 4 punti
 - Titoli di servizio: massimo 4 punti
 - Titoli curriculari: massimo 1 punto
 - Titoli vari: massimo 1 punto

A) Titoli di studio

Il titolo di studio costituente requisito d'accesso al concorso dà luogo all'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti proporzionalmente alla votazione riportata in sede di conseguimento dello stesso. La proporzione avviene secondo la seguente formula: $P = 3 \times (V/D)$

Dove:

P indica il punteggio attribuito;

3 costituisce il punteggio massimo attribuibile;

V rappresenta il voto conseguito nel titolo di studio costituente accesso al concorso;

D indica il dividendo al quale viene rapportato, al momento del conseguimento, il voto del titolo di studio.

Esempio: Diploma di maturità conseguito con il punteggio di 90/100

$$P = 3 \times (V/D) \rightarrow P = 3 \times (90/100) = 2,7$$

Per eventuali ulteriori titoli di livello pari a quello richiesto per l'accesso al concorso verrà attribuito il punteggio di 0,3 (è valutabile un solo titolo).

Per eventuali ulteriori titoli di livello superiore a quello d'accesso al concorso verrà attribuito il punteggio di 0,7 (è valutabile un solo titolo).

B) Titoli di servizio

Vengono presi in considerazione esclusivamente i titoli di servizio derivanti da prestazioni di lavoro svolte alle dirette dipendenze (è esclusa la somministrazione di lavoro) degli Enti del comparto Funzioni Locali, strettamente riconducibili al posto da ricoprire.

Fino al raggiungimento del massimo dei punti attribuibili (pari a 4), viene attribuito il punteggio di:

- 0,05 per ogni mese di lavoro svolto in qualità di Collaboratore amministrativo del servizio di Vigilanza, Cat. B3;
- 0,07 per ogni mese di lavoro svolto in qualità di Istruttore di Vigilanza, Cat. C;
- 0,10 per ogni mese di lavoro svolto in qualità di Istruttore/Funziionario Direttivo di Vigilanza, Cat. D.

Qualora la prestazione lavorativa oggetto di valutazione sia stata espletata a tempo parziale i suddetti punteggi vengono attribuiti in proporzione alle ore settimanali prestate.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate come mese intero.

Tra i titoli di servizio verrà considerato tale il servizio militare o civile prestato dal candidato che durante lo stesso sia stato adibito a mansioni riconducibili, secondo la valutazione della commissione, a quelle del posto oggetto del concorso.

In tale ipotesi, si attribuisce al servizio militare e civile, in qualsiasi grado prestato, il punteggio di 0,05 per ogni mese di servizio nel quale il candidato sia stato adibito a mansioni considerate attinenti dalla Commissione.

Qualora il concorrente intenda beneficiare delle norme particolari per le pubbliche selezioni di cui al presente articolo (valutazione del periodo di effettivo servizio militare/civile), dovrà presentare, quale unico documento probatorio per l'applicazione delle norme ivi contenute, la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

C) Titoli curriculari

Verranno prese in considerazione, fino al raggiungimento del massimo dei punti attribuibili (pari ad 1), le attività formative della durata minima di 400 ore e le attività professionali non rientranti nei titoli di servizio, purché espletate presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (ancorché in regime di somministrazione) e purché ritenute attinenti al posto da ricoprire.

Per ogni attività formativa ritenuta attinente viene attribuito il punteggio di 0,2, mentre per ogni mese di lavoro verrà attribuito il punteggio di 0,05 fino ad esaurimento del punteggio massimo disponibile per questa categoria di titoli.

Nessun punteggio è attribuito per le attività svolte presso privati datori di lavoro, ne per le prestazioni autonome e para-subordinate;

D) **Titoli vari**

Verranno valutati, fino al raggiungimento del massimo dei punti attribuibili (pari ad 1), ognuno col punteggio di 0,1, solamente se ritenuti attinenti al posto da ricoprire e meritevoli di valutazione, i seguenti titoli vari:

- Le pubblicazioni
- I seminari di aggiornamento della durata minima di 12 ore
- Le idoneità nei concorsi pubblici
- Le specializzazioni post-diploma o post-laurea.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI

1. I titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, nonché i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, vanno presentati prima della prova orale, utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà somministrata durante la seconda prova scritta, entro i termini e le modalità contenuti nella stessa.
2. La mancanza di uno solo degli elementi richiesti determina la non valutazione del titolo risultante carente.
3. I titoli presentati nelle forme su indicate non sono suscettibili di integrazioni successive.
4. I titoli presentati prima dei termini prescritti o con modalità diverse da quelle indicate non verranno presi in considerazione.
5. I titoli ammissibili saranno ritenuti validi se conseguiti entro il giorno di presentazione degli stessi.

ART. 11 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Le operazioni concorsuali verranno espletate dalla commissione esaminatrice nominata dal Responsabile del Servizio personale con determinazione n. 145 del 28/10/2020, composta da 3 componenti, coadiuvati da un segretario verbalizzante.

ART. 12 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l'ordine decrescente del punteggio totale, con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale;

- b) in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994, eventualmente dichiarati dai candidati attraverso l'apposito modulo fornito dalla Commissione;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/1998, a parità di merito e di titoli di preferenza prederà il più giovane d'età.
3. La graduatoria generale di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio personale, è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune, è immediatamente efficace e ha validità di durata pari a quella prevista dalle norme vigenti. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 13 - EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA

1. È facoltà del Comune prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Di tale provvedimento viene data pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando. È altresì facoltà del Comune procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell'avviso di riapertura avviene con le stesse modalità di pubblicazione del bando.
2. È inoltre facoltà del Comune procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento verrà comunicato, con valore di notifica per i candidati, mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

1. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. La struttura di rete, l'hardware e il software utilizzati sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale – <http://www.agid.gov.it>) per le infrastrutture informatiche della pubblica Amministrazione.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

3. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, incaricati del Trattamento; i dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari di seguito riportati:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di concorso;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura concorsuale, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

5. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di procedure concorsuali.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE/2016/679(GDPR).

7. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

8. La durata del trattamento è determinata come segue:

- a) Arco temporale non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- b) Arco temporale non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

9. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti e descritti negli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 ovvero:

- a) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15;
- b) diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;
- c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17;

d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR;

e) diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20;

f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati, a mente dell'art. 2 *quatordecies* del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs 101/2018.

Contatti:

Dott. Gianluca Cocco, Responsabile Area Economico-Finanziaria – Vice-Segretario comunale, responsabile del trattamento dei dati del presente procedimento concorsuale - Tel. 079/481120 - indirizzo e-mail: cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it;

Dott.ssa Monica Mais, Istruttore Amministrativo-Contabile, Ufficio Personale, designato del trattamento dei dati del presente procedimento concorsuale – Tel. 0789/481118 – indirizzo e-mail: mais.monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

ART. 15 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché all'accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del comune di Loiri Porto San Paolo.
2. L'assunzione verrà disposta secondo l'ordine di graduatoria ed è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
3. Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio il giorno comunicato per iscritto dal comune di Loiri Porto San Paolo.
4. Qualora il vincitore del concorso non produca uno o più documenti o dichiarazioni eventualmente richieste o, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, analogamente, comporterà la decadenza dalla graduatoria.
5. Il nuovo assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, secondo la disciplina dell'art. 20 del CCNL del 21/05/2018. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto disciplinato dal contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva dello stesso. Il recesso

opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso del comune di Loiri Porto San Paolo deve essere motivato.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
7. Qualora dovesse essere accertato che il candidato chiamato a prestare servizio non abbia mai posseduto uno dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso o li abbia perduti, si procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria.

ART. 16 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. Il Servizio personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare la veridicità delle autocertificazioni.
2. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione del candidato dalla graduatoria e l'eventuale licenziamento nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di rapporto, nonché la segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l'eventuale rilevanza penale delle stesse.

ART. 17 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.
2. Il presente bando sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale dell'Ente e ne sarà dato avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale – Concorsi ed esami.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che assume le vesti di Responsabile del Procedimento il Dott. Gianluca Cocco, Responsabile del Servizio Personale del Comune: e-mail.: cocco.gianluca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
2. Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 19 – INFORMAZIONI

1. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Personale del comune di Loiri Porto San Paolo al numero 0789/481118 o all'indirizzo e-mail: mais.monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

2. Il presente bando è consultabile e prelevabile, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet del Comune: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it>

Loiri Porto San Paolo, 20 settembre 2021

Il Responsabile del Servizio Personale

Dott. Gianluca Cocco